



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/20/13/4891

02/05/2019
Roma, data del protocollo

OGGETTO: *“Pagamento indennità autostradale periodo gennaio-agosto 2017. Mancata corresponsione indennità ex art. 3 – legge 963/53 di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze (euro 0,387).”*
(Rif. nota n.ro 307 del 5 marzo 2019)

ALLA FSP POLIZIA DI STATO - già Ugl Polizia di Stato - ES-LS
= ROMA =

Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Centrale per le Specialità - Servizio Polizia Stradale ha comunicato, preliminarmente, che l’art. 10, commi 2 e 3 della nuova convenzione-tipo sottoscritta tra Dipartimento della P.S. e AISCAT il 20 dicembre 2016 per lo svolgimento dei servizi di polizia stradale sulla rete autostradale, prevede espressamente:

“co.2 L’ammontare dell’indennità di base viene fissato in € 5,16 pro-capite, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali, per ogni giornata di presenza-servizio della durata ordinaria di 6 (sei) ore effettivamente prestata in ambito autostradale.”

co.3 Al sopra indicato importo di € 5,16 si devono aggiungere € 0,387 ex art. 3 della legge 27.12.1953, n. 963, di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.”

Detta articolazione dipartimentale ha poi specificato quanto appresso.

L’importo di € 0,387 versato dalle società autostradali all’Erario, rappresenta la quota da attribuire al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 3 L. 963/1953 e dell’art. 18 L. 232/1990.

Il richiamato art. 3 Legge 27 dicembre 1953, n. 963, concernente i servizi con retribuzione svolti dal personale di pubblica sicurezza a richiesta di enti non statali o da privati cittadini, prevede che le predette indennità, a carico dei richiedenti, sono da rimborsare allo Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Analogha previsione si rinviene all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come novellato dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che stabilisce che le maggiori somme introitate dallo Stato per le indennità di cui agli artt. 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 963 e successive modificazioni, siano versate su apposito capitolo del bilancio dello Stato.

La quota di spettanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze era tra l'altro già prevista nelle precedenti convenzioni con le società autostradali. Al riguardo la nota prot.300/A/51111/107.65 del 3 febbraio 1992 del Servizio Polizia Stradale, concernente le modalità di corresponsione al personale della Specialità delle indennità previste dalla Convenzione stipulata con Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. in data 5 giugno 1991, declinava infatti la necessità di distinguere le quote destinate al personale della Specialità da quelle che dovevano rimanere nella disponibilità dell'allora Ministero del Tesoro.

Successivamente la nota prot. n. 300/A/1/52757/107/69 dell'8 giugno 2006, che fornisce disposizioni operative per la gestione informatizzata dei calcoli dell'indennità spettanti a seguito della sottoscrizione della Convenzione per i servizi di polizia stradale con A.I.S.C.A.T. in data 10 maggio 2005, dispone che i Comartimenti della Polizia Stradale compilino due distinte note di addebito, contenenti le richieste di versamento delle quote contabilizzate, da trasmettere alle singole concessioni autostradali.

In particolare, la prima nota di addebito è relativa alle indennità autostradali spettanti al personale della Polizia di Stato, mentre la seconda si riferisce alla quota di spettanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 3 legge 963/1953 e art. 18, comma 2, legge 232/1990. La circolare forniva indicazioni per il calcolo dell'importo da richiedere con la seconda nota di addebito, ottenuto per ciascuna Società autostradale, moltiplicando la cifra di € 0,382 per tutti i turni di servizio svolti dal personale nel trimestre di riferimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

In conclusione, alla luce di quanto esposto, nel rassegnare per ogni eventuale valutazione quanto precede, il Servizio Polizia Stradale ritiene che nessun titolo assista la pretesa alla corresponsione della quota di € 0,387 al personale della Specialità impiegato nei servizi autostradali.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

De Bartolomeis